SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2021)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri (SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio
(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro (TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1962

Contributo al Programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti delle Nazioni Unite per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per gli anni 1961 e 1962

Onorevoli Senatori. — Il problema del sottosviluppo economico e sociale dei Paesi meno progrediti presenta attualmente aspetti di particolare urgenza.

Due terzi dell'umanità conducono una magra esistenza e dispongono di redditi che, nella maggior parte dei casi, consentono appena di sopperire alle più immediate esigenze. Nelle aree e nelle regioni economicamente meno sviluppate va tuttavia prendendo consistenza una volontà di rinnovamento che costituisce un fattore positivo e dinamico della cosidetta rivoluzione delle attese crescenti. I Paesi suddetti attraversano oggi una fase molto delicata della loro esistenza e intendono far ricorso alle più recenti conquiste della scienza e della tecnica al fine di rompere il circolo vizioso del ristagno economico.

Occorre quindi rispondere a questa fiduciosa attesa e predisporre mezzi adeguati per far fronte a tale problema, le cui implicazioni hanno carattere non soltanto economico, ma anche politico, sociale e morale.

Le Nazioni Unite hanno già compiuto e continuano a svolgere una vasta azione nel settore dell'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, in particolare attraverso l'attività del Programma di assistenza tecnica ampliata e del Fondo speciale, entrato in funzione nel 1958. Questo organismo mira a promuovere una più efficace cooperazione soprattutto nel settore propulsivo dei preinvestimenti onde creare in molti Paesi le indispensabili premesse per larghi impieghi di capitali.

L'Italia ha partecipato attivamente, sin dall'inizio, a tale sforzo delle Nazioni Unite

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed ha ottenuto, nell'ottobre 1958, un seggio del Consiglio di amministrazione del Fondo speciale.

Durante il dibattito all'Assemblea genenerale delle Nazioni Unite del settembre 1960 fu data notizia che il Governo italiano aveva deliberato, sotto riserva di approvazione parlamentare, di aumentare a 2.250.000 dollari il proprio contributo per il 1961, al Fondo speciale ed al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite. In tale occasione fu fatto presente che con tale decisione il Governo italiano intendeva corrispondere ai voti espressi nelle varie risoluzioni dell'Assemblea generale che più volte aveva sottolineato l'urgenza che le Nazioni Unite disponessero globalmente di 100 milioni di dollari all'anno per l'assistenza tecnica. Il 13 ottobre 1960 nel corso della Conferenza per la dichiarazione degli impegni per i contributi al Fondo speciale ed al Fondo di assistenza tecnica ampliata il nostro rappresentante ha confermato tale impegno.

Successivamente, sotto la crescente richiesta dei Paesi sottosviluppati e di nuova indipendenza, le Nazioni Unite hanno invitato tutti gli Stati membri ad aumentare i loro contributi per il 1962 onde raggiungere la quota complessiva di 150 milioni di dollari necessari per far fronte alle spese sempre crescenti nel campo economico e sociale.

In tale quadro sarebbe stato impossibile senza compromettere seriamente l'azione nei riguardi dei Paesi in via di sviluppo — azione che ha già procurato all'Italia ampi riconoscimenti negli ambienti societari — non mantenere, per il 1962, almeno la stessa quota stabilita per l'anno 1961, che adegua il nostro contributo alla somma globale di 100 milioni di dollari.

Per far fronte a tali impegni ed ai nuovi oneri che ne derivano, è stato predisposto il presente disegno di legge mediante il quale il contributo per il 1960 stabilito con legge 15 dicembre 1960 n. 1623 in lire 687 milioni 500,000 viene elevato a lire 1.406.250.000 per ciascuno degli anni 1961 e 1962.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000, per ciascuno degli anni 1961 e 1962, per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede: per lire 687.500.000 mediante ri-

duzione dello stanziamento del capitolo numero 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, per lire 718.750.000 con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, numero 1266, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili e per lire 1.406.250.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio finanziario 1962-63, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.